

Città di La Maddalena

Documento generato il 17-05-2021

Disciplina dell'accesso e sosta di autoveicoli all'interno del Piazzale XX Luglio 1865 Comune di La Maddalena (OT)

che a partire a partire dalla data odierna e sino al 30.09.2016, dalle ore 18.00 alle ore 07.00, è approvata la disciplina della sosta degli autoveicoli all'interno del "Piazzale XX luglio 1865" del Comune di La Maddalena (OT), come meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza, con le seguenti modalità.

ORDINA

Articolo 1

(Sosta all'interno degli stalli bianchi)

A partire dalla data odierna e sino al 30.09.2016, è consentita la sosta degli autoveicoli presso il "Piazzale XX luglio 1865" del Comune di La Maddalena (OT), all'interno degli appositi stalli evidenziati in "bianco" e relativi stalli per la sosta di autovetture in favore di personale diversamente abile (D.P.R. 151/12), a partire dalle ore 18.00 alle ore 07.00, come meglio individuato nell'allegato 1 (banda rossa).

Dalle ore 07.00 sino alle ore 18.00 del medesimo periodo temporale, ovvero dalla data odierna sino al 30.09.2016, gli stalli bianchi devono essere lasciati liberi ed il conseguente accesso all'interno dell'area del "Piazzale XX luglio 1865" è regolato a mezzo sbarra elettronica, previo controlli di sicurezza a cura di preposto personale militare dipendente.

Articolo 2

(Sosta all'interno degli stalli gialli)

Gli stalli di sosta evidenziati in “giallo” di cui all’**allegato 1** (*banda gialla*) sono esclusivamente riservati ai mezzi di servizio di questa Capitaneria di Porto ed a quelli appositamente autorizzati dalla medesima.

Articolo 3

(Norme sanzionatorie)

Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

(Validità ed abrogazioni)

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data odierna ed ha validità sino al 30.09.2016 impregiudicato, comunque, il potere di revoca di questa Autorità Marittima, qualora dovessero emergere nuove problematiche connesse al congestionamento dell’area portuale, con grave pregiudizio per la sicurezza portuale.

Le sopra richiamate Ordinanze n. 83/04, n. 99/04, n. 94/05 e qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente sono da intendersi abrogate.

Articolo 5

(Pubblicità e varie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.

La Maddalena, 08.07.2016

Firmato in originale

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Leonardo DERI

Sezione: Novità